

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101 che destina alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026", per un totale complessivo di 2 miliardi di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale prevede che "Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

VISTO il comma 7-bis del citato articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il quale dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, lettera *a)* in ordine alle modalità di attivazione dell'assistenza tecnica, per cui è esclusa l'assunzione di personale a tempo determinato con le risorse del presente Programma;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

CONSIDERATO che il comma 2-novies del richiamato articolo 1 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 (di seguito denominato DPCM), attuativo del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale sono stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle risorse assegnate pari a 2 mld di euro per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, stabiliti le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché effettuato il riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che il sopracitato DPCM è stato registrato alla Corte dei Conti in data 6 ottobre 2021, al n. 2524 e pubblicato sul sito istituzionale del MIMS in data 19 ottobre 2021;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020 n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso

VISTO l'articolo 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020 n. 120, ai cui effetti le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il CUP dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti";

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del menzionato DPCM che fissa al 15 gennaio 2022 il termine per la presentazione da parte delle regioni e province autonome del Piano degli interventi contenente sia quelli ammessi a finanziamento che gli ulteriori;

TENUTO CONTO dei cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*), punto 13, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 e dalla scheda progetto del programma contenuta nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

VISTO il comma 5 del richiamato articolo 3 il quale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Dipartimento Casa Italia, verificato il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, procede, con apposito decreto, entro il 31 marzo 2022, all'approvazione del Piano degli interventi presentato dalle regioni e province autonome con l'indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP;

VISTO, altresì, il comma 6 del richiamato articolo 3 il quale prevede che il Piano degli interventi comprende, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'elenco di quelli immediatamente finanziati in base alle risorse assegnate;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, le regioni e le province autonome possono proporre, senza vincolo di finanziamento, un distinto elenco contenente interventi ulteriori rispetto all'importo assentito, al fine di agevolare l'utilizzo delle eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché quello di eventuali risorse che si rendono disponibili allo scopo;

VISTI i Piani degli interventi trasmessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DPCM, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nei quali sono indicati, tra l'altro, per ogni intervento, il CUP e il soggetto attuatore;

VISTI, altresì, gli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPCM, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e dalle province autonome di Trento e Bolzano, recanti gli ulteriori interventi ammissibili rispetto all'importo assentito;

CONSIDERATO che occorre procedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, all'approvazione dei Piani degli interventi;

ACQUISITA la prevista intesa con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri espressa con nota del 29 marzo 2022, prot. DCI-0000754;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione Piani degli interventi)

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel

limite delle risorse assegnate con il citato DPCM. Resta inteso, in ogni caso, che gli interventi ammessi devono comunque riguardare la realizzazione di lotti funzionali.

- 2. È altresì allegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del DPCM 15 settembre 2021, senza vincolo di finanziamento, il distinto elenco degli interventi ulteriori rispetto all'importo assentito di cui all'allegato B, proposto da ciascuna regione e provincia autonoma al fine di agevolare l'utilizzo di eventuali economie di gara a conclusione degli interventi nonché di eventuali risorse che si renderanno disponibili. L'eventuale finanziamento degli interventi presenti nell'elenco di cui al presente comma, ai sensi del citato articolo 3, comma 4, dovrà essere assentito secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel rispetto del termine finale dell'intero programma (31 marzo 2026) stabilito dal cronoprogramma allegato al decreto del MEF 15 luglio 2021 nonché comunque del termine per la consegna/avvio dei lavori (30 giugno 2023). In ogni caso, le eventuali economie di gara nonché le eventuali risorse che si renderanno disponibili potranno essere utilizzate soltanto previa verifica della loro non necessarietà ai fini degli interventi di cui al comma 1.
- 3. In ogni caso, dal presente decreto non possono derivare a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Casa Italia e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili oneri ulteriori rispetto a quanto già assegnato e ripartito ai sensi della Tabella A del DPCM 15 settembre 2021 e gli eventuali ulteriori e maggiori oneri sono a carico delle regioni e delle provincie autonome.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dott.ssa Barbara Casagrande